



COMUNE DI MORUZZO

REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. __ del 17.02.2025

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 3 – Compensazione nell'ambito dello stesso tributo o entrata comunale (cd. Compensazione verticale)

Art. 4 – Compensazione tra tributi e/o entrate comunali diversi (cd. Compensazione orizzontale)

Art. 5 – Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente

Art. 6 – Adempimenti del Responsabile dell'istruttoria

Art. 7 - Disposizioni finali

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare il procedimento della compensazione delle entrate comunali.
2. In base alla disciplina contenuta nell' art. 1243 del Codice civile, la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento, si sostanzia nell'estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore e ha finalità di semplificazione dei rapporti giuridici ed agevolare la soddisfazione del credito.

Art.2
Ambito di applicazione del Regolamento

1. L'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali è previsto dall'art.1, comma 167, della legge n. 296 del 27.12.2006 nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000;
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto a rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3. Le compensazioni dovranno effettuarsi in ordine cronologico risultanti dei documenti contabili dell'Ente, dando precedenza alle operazioni più datate.
4. I tributi comunali ai quali si applica la compensazione sono quelli gestiti direttamente dall'Ente.
5. Tutte le spese che l'Ente sostiene per il recupero del credito sono a carico dell'obbligato.

Art. 3
**Compensazione nell'ambito dello stesso tributo o entrata comunale (cd.
Compensazione verticale)**

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento concernenti la medesima tipologia di entrata comunale e relative agli anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro il termine di trenta (30) giorni dalla scadenza del pagamento, richiesta di compensazione al Responsabile del tributo o dell'entrata comunale ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme

di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
 - importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
 - esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità;
 - attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia all'istanza di rimborso;
 - documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi o chiesta a rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di prescrizione per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dall'Ente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Il Responsabile del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, deve essere comunicato al Contribuente interessato.
5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione.

Art. 4

Compensazione tra Tributi e/o Entrate Comunali diversi (cd. Compensazione orizzontale)

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento afferenti tipologie di entrate comunali differenti e relative al medesimo anno od anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta prescrizione del diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro il termine di trenta (30) giorni dalla scadenza del pagamento, richiesta di compensazione al Servizio responsabile dell'entrata, ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
- importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
- indicazione delle eccedenze da compensare distinte per annualità e tipologia di entrata;

- indicazione delle somme che intende estinguere con la compensazione distinte per annualità e tipologia di entrata;
 - attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia al rimborso;
 - documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, oppure può essere chiesta a rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di prescrizione per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dall'Ente alla data di prima applicazione della compensazione.
 4. Nel caso in cui la compensazione venga chiesta tra tributi o entrate gestite da funzionari diversi, il funzionario che gestisce il tributo o l'entrata per cui viene richiesta la compensazione deve acquisire dal Funzionario addetto al tributo e/o entrata asseritamente versata in eccedenza, idonea attestazione relativa agli importi da compensare in quanto effettivamente versati in eccedenza.
 5. Il risultato del riscontro, sia esso positivo o negativo, va comunicato al contribuente interessato comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (o lettera raccomandata a/r) e al funzionario di cui al precedente comma.

Art. 5
Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente

1. È ammesso l'istituto della compensazione legale ex art. 1243, comma 1 del Codice civile, tra i debiti del Comune verso terzi per forniture/cessioni di beni e/o prestazioni di servizi ed i crediti vantati dall'Ente verso i medesimi terzi per tributi e/o entrate comunali.

Ai fini dell'ammissione all'istituto della compensazione entrambi i crediti devono essere connotati dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
 - “Responsabile dell'istruttoria”: il Funzionario che ha disposto l'impegno di spesa per la fornitura/cessione di beni e/o la prestazione di servizi;
 - “Fornitore”: il soggetto che ha fornito/ceduto beni e/o prestato servizi al Comune;
 - “Credito”: l'importo vantato dal Fornitore per la fornitura/cessione di beni e/o la prestazione di servizi;
 - “Debito”: l'importo complessivo dei tributi e/o delle entrate comunali a carico del Fornitore.
3. La compensazione può avvenire su richiesta di parte o d'ufficio. Il Responsabile dell'Istruttoria instruirà la pratica, coadiuvato dal Servizio finanziario o dal Servizio tributario per le entrate di propria competenza.

A) Compensazione su richiesta di parte

4. Il Fornitore può avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni a proprio carico per tributi e/o entrate comunali.
5. Il Fornitore che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, opportuna richiesta, indirizzata al Responsabile dell'Istruttoria, contenente i seguenti elementi essenziali:
 - Generalità, codice fiscale/partita IVA e indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale devono essere fatte pervenire tutte le comunicazioni relative alla procedura di compensazione, con valore di notifica;
 - Indicazione del Credito da compensare e relativo titolo;
 - Indicazione del tributo e/o entrata dovuti al lordo della compensazione;
 - Riconoscimento espresso che, effettuata la compensazione richiesta, l'obbligazione del Comune deve considerarsi estinta, nonché dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive, già avviate o da avviare, per il recupero del credito.

Il Servizio Tributi, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare al Fornitore una comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (o lettera raccomandata a/r) nella quale si specifica l'importo riconosciuto.

Il Fornitore non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune. Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.

B) Compensazione d'ufficio

6. I Responsabili di tutti i Servizi del Comune, allorché devono disporre pagamenti a favore di Fornitori, sono obbligati ad accertare, preliminarmente, se a carico dei medesimi risultino crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal Comune per tributi e/o entrate comunali, anche attraverso procedure informatizzate.
7. Al soggetto debitore di un'entrata comunale che non abbia provveduto al pagamento nei termini di versamento, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, il Responsabile dell'Istruttoria intima a mezzo notifica (Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata a/r) di provvedere al pagamento del debito e lo informa che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.
8. Resta impregiudicata la possibilità di recupero delle entrate comunali da parte dell'Ente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute dal contribuente.

Art. 6
Adempimenti del Responsabile dell'istruttoria

1. Il Responsabile dell'Istruttoria, prima di procedere all'emissione della determinazione di compensazione, invia al Servizio Tributi una comunicazione in cui sono contenuti tutti gli elementi dell'atto da adottare, specificandone in particolare l'importo, con la richiesta di certificare eventuali debiti a carico del fornitore.
2. Il Responsabile del tributo o dell'entrata comunale procede alla verifica della posizione debitoria del predetto Fornitore, ed invia al settore richiedente, entro il termine massimo di dieci (10) giorni, una certificazione, anche negativa, relativa all'esposizione debitoria del Fornitore, con l'indicazione che il credito vantato dal Comune è certo, liquido ed esigibile. In caso di mancato rispetto del suddetto termine la certificazione richiesta si intende positivamente acquisita. La certificazione di esposizione debitoria conserva validità per centoventi (120) giorni dalla data del rilascio.
3. Il Responsabile dell'Istruttoria, esaminata la documentazione ricevuta, dispone il provvedimento di compensazione contenente le determinazioni di seguito indicate:
 - a) Compensazione del credito complessivo e/o parziale vantato dal fornitore;
 - b) Recupero del debito certificato a carico del Fornitore, con espressa indicazione dell'importo e dei tributi e/o delle entrate comunali recuperati, distinte per anno di competenza, a cui il debito è riferito; l'indicazione dei tributi e/o delle entrate comunali potrà essere sostituita dalla certificazione rilasciata dal Responsabile del tributo o dell'entrata comunale, costituente in tal caso parte integrante del provvedimento di compensazione;
 - c) ordinazione al Servizio Finanziario del pagamento della differenza tra il credito vantato dal Fornitore ed il debito a carico dello stesso.
4. Il Responsabile dell'Istruttoria è sempre obbligato a dare atto nella determina di liquidazione dell'avvenuta verifica, anche negativa, della posizione debitoria del fornitore nei confronti dell'Ente.
5. Il provvedimento di compensazione crediti/debiti, deve essere comunicato, tramite Posta Elettronica Certificata (o raccomandata a/r), al Fornitore ed ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.
6. Successivamente, il Servizio Finanziario provvederà ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della posizione creditizia e debitoria del medesimo fornitore, emettendo cioè, contestualmente, per l'importo oggetto della compensazione, un mandato di pagamento e una reversale d'incasso. Le anzidette operazioni devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di Finanza Pubblica.
7. La compensazione è ammessa anche parzialmente ove il debito e il credito non siano di pari importo.

8. Ove il debitore non provveda a estinguere il proprio debito nei termini di cui all'art. 5, lettera B) comma 7, il Responsabile dell'istruttoria procede alla liquidazione con determinazione effettuando la compensazione tra crediti e debiti e provvedendo a:

- dare mandato al Servizio finanziario di effettuare il pagamento dell'eventuale differenza dovuta al Fornitore;

- sollecitare al Fornitore il versamento del residuo a favore dell'Ente.

In caso di omesso versamento, il Responsabile dell'istruttoria notizierà il Responsabile del tributo o dell'entrata comunale per l'avvio delle procedure finalizzate alla riscossione coattiva.

9. A conclusione dell'iter, il Servizio finanziario comunicherà al servizio tributi la ridefinizione della posizione.

Art. 7 Disposizioni finali

1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari comunali di natura tributaria ed extratributaria in contrasto con il presente regolamento.